DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 maggio 2016, n.603

Agevolazioni tariffarie ex art. 30 LR 18/2002. Programmazione della spesa per l'anno 2016

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio confermata dal dirigente della Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale Servizi di Trasporto e limitatamente alla copertura finanziaria e ai vincoli di finanza pubblica di cui al comma 710 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

L'art. 30 della LR 18/2002 e smi prevede in capo alla Regione e agli Enti Locali la facoltà di disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

Il sistema di cui all'art. 30 della LR 18/2002 (gratuità e agevolazioni) è attualmente disciplinato dai seguenti atti deliberativi:

- DGR 992 del 1 luglio 2003 "L.R. n. 18/2002 articolo 30: gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti dei servizi di TPRL. Direttive alle imprese gestrici. Revoca della DGR 134/2000" con la quale sono stati definiti i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio dei titoli di viaggio gratuiti per le categorie di cittadini di cui al comma 3 dell'art. 30 della LR 18/2002;
- DGR 1488 del 25 ottobre 2005 "Legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 art. 25 c. 1 Agevolazioni tariffarie
 in favore di determinate categorie di utenti" con la quale è stato disposto che ai pendolari pugliesi venga
 riconosciuto un abbattimento del vigente costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale
 pari a dieci punti percentuali;
- DGR 1838 del 6 dicembre 2005 "Modalità applicative delle agevolazioni tariffarie disposte ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 art. 30 comma 1 con la DGR n. 1488 del 25 ottobre 2005" con la quale:
 - sono stati individuati quali soggetti beneficiari delle agevolazioni gli utenti che acquistano abbonamenti di cui all'art. 27 della LR 18/02 relativi ai servizi interurbani,
 - sono state individuate quali imprese interessate quelle esercenti servizi di trasporto pubblico di linea interurbani di competenza provinciale e regionale,
 - sono state fissate le modalità di rendicontazione e di erogazione degli importi a copertura dei minori ricavi da traffico.
- DGR 1271 del 27 maggio 2015 con cui sono state emanate disposizioni concernenti le modalità di erogazione delle somme destinate alla compensazione dei minori ricavi da traffico derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 30 c. 1 della LR 18/2002 (a modifica delle DGR 1488/2005 e DGR 1838/2005) e dal rilascio di titoli di viaggio gratuiti di cui all'art. 30 c. 3 della LR 18/2002 (a modifica della DGR 992 del 1 luglio 2003) prevedendo tra l'altro per i servizi di competenza provinciale, il trasferimento delle somme da destinare alle compensazioni da parte della Regione in favore delle Province e della Città Metropolitana.

Nel corso del 2015, al fine di contemperare le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di salvaguardia delle fasce di popolazione più deboli sotto il profilo economico, si è avviata l'istruttoria finalizzata alla formulazione di una proposta deliberativa inerente:

- una nuova individuazione dei soggetti beneficiari dei titoli di viaggio agevolati che tenesse conto del reddito ISEE,
- una nuova individuazione dei titoli di viaggio su cui applicare le agevolazioni,
- una modulazione dell'agevolazione da applicare sui titoli di viaggio in base alla fascia di reddito.

Nell'ambito della fase di consultazione con i soggetti affidatari dei servizi di trasporto sono state manifestate dagli stessi difficoltà di carattere organizzativo nella gestione dei rilascio dei titoli di viaggio agevolati differenziati per fasce di reddito. La Legge Regionale 35 del 14 dicembre 2015 ha previsto al comma 3 dell'art. 12 la sostituzione dell'articolo 4 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, 18 il cui testo vigente, ai commi 2 e 3, prevede quanto segue:

"2. Il Fondo regionale trasporti è così articolato: a) interventi per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'articolo 5 della presente legge; b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari, articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie; c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997; d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie; e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.

3 La Giunta regionale, a decorrere dal 2016, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con l'Assessore al bilancio, tenendo conto delle previsioni dell'articolo 16-bis del d.l. 95/2012, come inserito in sede di conversione dalla I. 135/2012, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 301, della I. 228/2012 e del DPCM 11 marzo 2013."

In attesa del completamento dell'istruttoria finalizzata alla ripartizione del fondo in relazione agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) avente natura di particolare complessità, risulta necessario, anche al fine di consentire la continuità nel rilascio da parte dei soggetti affidatari dei servizi di trasporto di titoli di viaggio gratuiti agli utenti disabili, definire con atto di giunta, nelle forme previste dall'articolo 4 c. 3 della LR 18/2002 e smi, le modalità di ripartizione della spesa riferita agli interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.

Sotto il profilo della spesa, il bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2016-2018, approvato con DGR 159 del 23 febbraio 2016, prevede, per l'esercizio 2016, i seguenti capitoli di spesa con le relative dotazioni finanziarie:

- 552145 "Fondo regionale trasporti Agevolazioni e gratuità di viaggio ex art. 30 LR 18/2002 TPL Automobilistico. Trasferimenti in favore delle Province e della Città metropolitana e dei Comuni per il tramite delle Province e città Metropolitana" 2.300.000,00 €
- 552150 "Fondo regionale trasporti Agevolazioni e gratuità di viaggio ex art. 30 LR 18/2002 Trasporto regionale ferroviario" 2.700.000,00 €
- 552155 "Fondo regionale trasporti Agevolazioni e gratuità di viaggio ex art. 30 LR 18/2002 Trasporto regionale automobilistici" 1.000.000,00 €

Il bilancio per l'esercizio 2016 ha inoltre previsto, al fine di consentire il saldo secondo le tempistiche e le modalità previste nella DGR 1271/2015 delle compensazioni per minori ricavi da traffico derivanti dal rilascio di titoli di viaggio agevolati e gratuiti nel corso dell'esercizio 2015, il mantenimento dei seguenti capitoli di spesa: 552081, 552082, 552083,552084, 552016, 552055.

Con riferimento alla spesa relativa ai capitoli 552081, 552082, 552083,552084, 552016, 552055, le rendicontazioni sino ad oggi pervenute evidenziano la necessità di riequilibrare, nei limiti di capienza dei singoli capitoli, la spesa in favore dei singoli gestori e dei singoli Enti definita in fase di programmazione sulla base dei criteri fissati dalla DGR 1271/2015.

Con riferimento alla spesa dell'esercizio 2016 relativa ai capitoli 552145, 552150, 552155, considerato che risultano ad oggi disponibili i dati relativi all'andamento dei servizi di trasporto su base regionale distinti per singoli contratti di servizio raccolti dall'Osservatorio TPL riferiti agli anni 2012, 2013 e 2014, fermo restando

per il rilascio delle gratuità il limite massimo del 5,5 per mille previsto dalla LR n. 20/2005, si ritiene di dover tenere conto, per la prima programmazione della spesa relativa alle compensazioni per agevolazioni e gratuità:

- ai fini della ripartizione della spesa tra compensazioni per gratuità e compensazioni per agevolazioni della spesa storica sostenuta nel triennio 2012-2014;
- per la successiva attribuzione ai singoli Enti (capitolo 552145) e ai gestori dei servizi di trasporto ferroviario (capitolo 552150) del dato sintetico riferito ai passeggeri trasportati nel triennio 2012-2014.

Si propone pertanto alla Giunta di:

- autorizzare la Sezione competente in sede di erogazione dei saldi riferiti all'esercizio 2015 a effettuare, nei limiti di capienza dei pertinenti capitoli di spesa, i necessari riequilibri delle percentuali di ripartizione individuate in fase di programmazione con la DGR 1271/2015;
- dare mandato alla Sezione competente di tenere conto, con riferimento ai capitoli 552145, 552150 e 552155:
 - ai fini della ripartizione della spesa tra compensazioni per gratuità e compensazioni per agevolazioni della spesa storica sostenuta nel triennio 2012-2014;
 - per la successiva attribuzione ai singoli Enti (capitolo 552145) e ai gestori dei servizi di trasporto ferroviario (capitolo 552150) del dato sintetico riferito ai passeggeri trasportati nel triennio 2012-2014,
- di riservarsi, in esito al monitoraggio in corso di esercizio 2016 dell'andamento della spesa da parte della Sezione competente, l'eventuale riprogrammazione della spesa

In data 20/4/2016 il presente provvedimento ha ricevuto il parere favorevole da parte della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 12 della LR 35/2015.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Le implicazioni di spesa rivenienti dal presente atto sono autorizzate ai fini del "pareggio di bilancio" di cui al comma 710 dell'art. 1 della L. n. 208/2015.

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sulla base di quanto innanzi illustrato, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e dell'art. 4 della LR 18/2002 come modificato dall'art. 12 della L.R. 35/2015

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici di concerto con l'Assessore al Bilancio;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai dirigenti del Servizio Servizi di Trasporto
 e della Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale e limitatamente alla copertura
 finanziaria e ai vincoli di finanza pubblica di cui al comma 710 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 dal dirigente
 della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- autorizzare ai fini del "pareggio di bilancio" di cui al comma 710 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 la spesa riveniente dall'esecuzione del presente provvedimento;
- autorizzare la Sezione competente in sede di erogazione dei saldi riferiti all'esercizio 2015 a effettuare, nei limiti di capienza dei pertinenti capitoli di spesa, i necessari riequilibri delle percentuali di ripartizione individuate in fase di programmazione con la DGR 1271/2015;
- dare mandato alla Sezione competente di tenere conto, con riferimento ai capitoli 552145, 552150 e 552155:
 - ai fini della ripartizione della spesa tra compensazioni per gratuità e compensazioni per agevolazioni della spesa storica sostenuta nel triennio 2012-2014;
 - per la successiva attribuzione ai singoli Enti (capitolo 552145) e ai gestori dei servizi di trasporto ferroviario (capitolo 552150) del dato sintetico riferito ai passeggeri trasportati nel triennio 2012-2014;
- di riservarsi, in esito al monitoraggio in corso di esercizio 2016 dell'andamento della spesa da parte della Sezione competente, l'eventuale riprogrammazione della spesa;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

Il segretario della G.R. dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente dott. Michele Emiliano